SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 febbraio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2022.

Approvazione del «Programma statistico nazionale 2020-2022. Aggiornamento 2021-2022». (23A00672)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2022.

Approvazione della variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frana e rischio idraulico *ex* Autorità di bacino regionale Campania sud e interregionale del fiume Sele. Comuni di Montecorvino Pugliano - Via Macchia Morese.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la Parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che istituisce, in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 ottobre 2016, emanato in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, oltre a disporre la soppressione delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, il quale prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove autorità di bacino, i segretari generali delle soppresse autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 7, del citato decreto ministeriale 25 ottobre 2016, il quale prevede che, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino e relativi piani stralcio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016;

Vista la nota n. 5872 del 14 marzo 2017 con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Visto il vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) approvato dal Consiglio regionale della Campania nel corso della seduta del 17 maggio 2006;

Vista la variante generale al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) del territorio adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale Destra Sele su proposta del Comitato tecnico con delibera n. 10 del 28 marzo 2011, approvata dal Consiglio regionale della Campania con delibera n. 563 del 29 ottobre 2011;

Visto l'art. 55 del «Testo unico coordinato delle norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e in sinistra Sele e interregionale del fiume Sele», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale di Campania sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, con delibera n. 22 del 2 agosto 2016;

Vista la nota prot. 12621 del 12 ottobre 2017 con la quale il Comune di Montecorvino Pugliano ha trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale uno studio geologico riguardante la proposta di

riperimetrazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativa al lotto sito in via Macchia Morese, sul quale insiste un fabbricato rurale censito al Nuovo catasto edilizio ubano (NCEU) foglio 9, particella 972 prevedendo una riduzione del livello di pericolosità da frana dell'area da elevata P3 a media P2 e del rischio da elevato R3 a medio R2;

Vista la nota prot. 116905 del 4 luglio 2017 con la quale il Comune di Salerno ha trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale una proposta di riperimetrazione di aree di pericolosità e di rischio idraulico del vigente piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali in destra Sele, relativa alle aree latistanti il torrente Fuorni, risultanti da interventi di sistemazione idraulica eseguiti nel tratto medio vallivo;

Vista la nota prot. 499 del 5 febbraio 2019 con la quale il Comune di Felitto (SA) ha trasmesso all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale lo studio geologico relativo alla proposta di riperimetrazione del centro urbano del Comune di Felitto, definendo variazioni dei livelli di pericolosità e rischio frana per l'ambito di versante su cui si localizza il centro urbano;

Visto il decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 130 del 13 febbraio 2019 di adozione del progetto di variante al PSAI - rischio frana per il Comune di Montecorvino Pugliano, via Macchia Morese, area su cui insiste un fabbricato rurale censito al NCEU foglio 9, particella 972;

Visto il decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 298 del 29 maggio 2018 di adozione del progetto di variante al PSAI - rischio idraulico relativo al Comune di Salerno, torrente Fuorni;

Visto il decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 136 del 18 febbraio 2019 di adozione del progetto di variante al PSAI - rischio frana relativo al Comune di Felitto (SA), centro urbano;

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Campania espresso nella seduta del 6 maggio 2019 per il Comune di Salerno, torrente Fuorni;

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Campania, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 152 del 2006, espresso nella seduta del 24 luglio 2019 per il Comune di Montecorvino Pugliano;

Visto il parere favorevole della Conferenza programmatica della Regione Campania di cui alla determina n. 12 del 30 ottobre 2019 per il Comune di Felitto, centro urbano;

Visto il decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 612 del 30 settembre 2019 con il quale è stata adottata la variante al PSAI - rischio frana per il Comune di Montecorvino Pugliano (SA), via Macchia Morese, area su cui insiste un fabbricato rurale censito al NCEU foglio 9, particella 972;

Visto il decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 352 del 3 giugno 2019 di adozione della variante al PSAI - rischio idraulico per il Comune di Salerno, torrente Fuorni;

Vista la deliberazione n. 2.2 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nella seduta del 18 novembre 2019, recante la presa d'atto del progetto di variante e della variante relativamente ai Comuni di Montecorvino Pugliano, via Macchia Morese e di Salerno, torrente Fuorni, e contestuale richiesta di acquisizione del parere della Conferenza operativa ai sensi dell'art. 63, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il parere favorevole della Conferenza operativa nella seduta del 28 novembre 2019 sulla variante al PSAI per i Comuni di Montecorvino Pugliano e di Salerno, torrente Fuorni, con successivo rinvio alla Conferenza istituzionale permanente;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza operativa nella seduta del 17 dicembre 2019 sulla variante relativa al Comune di Felitto, centro urbano;

Vista la deliberazione n. 4.3 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nella seduta del 20 dicembre 2019, recante l'adozione della variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativa ai Comuni di Montecorvino Pugliano, Salerno torrente Fuorni e Felitto centro urbano;

Visto il parere n. 119/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) - Rischio frana e rischio idraulico della *ex* Autorità di bacino regionale Campania sud e interregionale del fiume Sele relativamente ai Comuni di Montecorvino Pugliano (SA), via Macchia Morese area limitrofa al fabbricato rurale censito nel NCEU al f. 9, particella 972, Salerno, Torrente Fuorni, e Felitto (SA), centro urbano.

Art. 2.

1. Il presente decreto è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua, nonché presso la sede della Regione Campania.
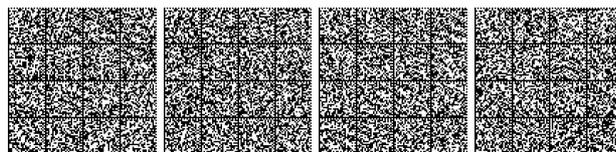
2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 278

23A00959

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, l'art. 24 e l'art. 29, comma 1;

Considerato che la notte del 6 febbraio 2023 il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria è stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.9 al quale sono seguite diverse forti scosse di assestamento;

Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonché la distruzione di un cospicuo numero di edifici ed infrastrutture;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Considerata la richiesta del 6 febbraio 2023 della Repubblica di Turchia volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento;

Considerato che con nota del 7 febbraio 2023 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha effettuato l'informativa sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerate le offerte di assistenza alla Repubblica di Turchia da parte del Governo italiano presentate tramite il Sistema *common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 febbraio 2023 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerate altresì la richiesta di attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile trasmessa dall'Ambasciata della Repubblica Araba di Siria nella Repubblica Libanese alla Commissione europea (DG ECHO - *Emergency Reponse Coordination Center*) il 7 febbraio 2023 e la successiva attivazione del Meccanismo stesso avvenuta in data 8 febbraio 2023;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'8 febbraio 2023 con la quale, a seguito dell'attivazione del Meccanismo unionale da parte della Repubblica Araba di Siria, si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche per il predetto territorio;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 febbraio 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali-

li eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023.
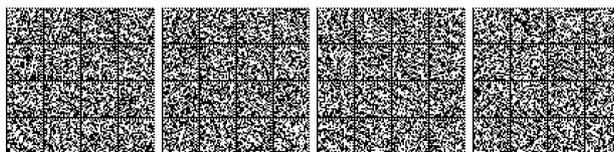
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 11.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
TAJANI

Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

23A01067

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 e con la quale sono stati stanziati euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 novembre 2022, n. 948 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022 e n. 954 del 24 dicembre 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9 e recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 25 gennaio 2023 con la quale il Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 948 del 2022 ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerate le attività svolte nei giorni dal 5 al 7 dicembre 2022 dal personale del Dipartimento della protezione civile insieme al personale della struttura del Commissario delegato;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio
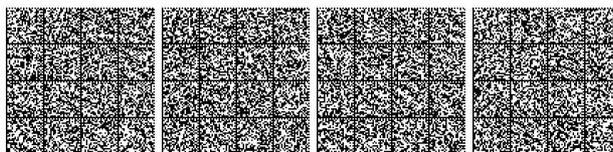
dei ministri del 27 novembre 2022, è integrato di euro 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
TAJANI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A01068

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara e con la quale sono stati stanziati euro 2.080.000,00 a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 ottobre 2022, n. 939 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 12 gennaio 2023 con la quale il Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 939 del 2022 ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)* ed *e)*, del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 23 e 24 agosto e 5 e 6 settembre 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Toscana;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 7 febbraio 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, è integrato di euro 2.470.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
TAJANI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A01069
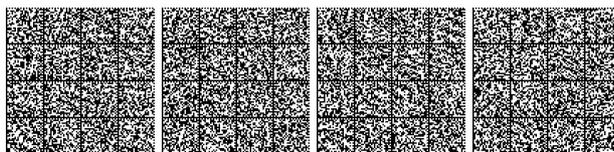
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 dicembre 2022.

Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013» ed in particolare l'art. 14 sulla condizionalità sociale;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», e in particolare gli articoli 87, 88 e 89 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali»;

Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere *p)* e *z)*;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 29 dicembre 1990 n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», in particolare l'art. 4, comma 3, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
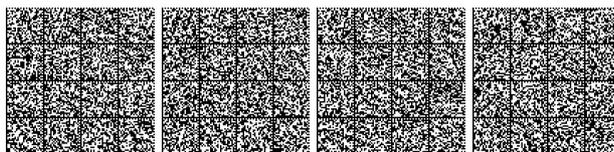
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» ed in particolare l'art. 7-*ter*, comma 1 lettera *c)*, che comprende fra le funzioni del Dipartimento di prevenzione, quale struttura operativa dell'unità sanitaria locale, la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'art. 8, ove è prevista l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'art. 13, comma 1, ove è previsto che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154», e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 ed in particolare l'art. 3 che prevede le funzioni dell'Organismo di coordinamento (di seguito «AGEA coordinamento»);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e elle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2017 recante «Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2018, n. 12;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC, notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021 ed in particolare il capo 7.5, a mente del quale che prevede l'applicazione del meccanismo della condizionalità sociale ai beneficiari dei pagamenti diretti in ambito nazionale;
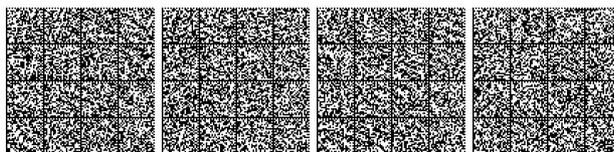
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2022;

Ritenuto pertanto necessario adottare disposizioni applicative in materia di condizionalità sociale, attraverso l'istituzione di un sistema di controllo che utilizza il flusso di informazioni fornite dalle Autorità competenti per l'attuazione della normativa sul lavoro e la sicurezza e salute dei lavoratori sopra indicate, riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti svolti da tali Autorità sulle imprese agricole, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali;

Acquisiti i concerti del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'art. 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano strategico nazionale della PAC.

2. In attuazione del comma 1, è istituito un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'art. 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente, è definito il sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) regole di condizionalità sociale: le norme elencate all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115;

b) Autorità competenti: i soggetti di diritto interno responsabili della legislazione sociale e in materia di occupazione, di cui al successivo art. 3;

c) Organismi pagatori: i soggetti riconosciuti dall'autorità competente, designata a livello ministeriale, ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2017, con la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi agricoli FEAGA e FEASR;

d) AGEA coordinamento: il soggetto titolare delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;

e) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale;

f) intenzionalità dell'inosservanza contestata: violazione manifesta, tenuto conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché della inescusabilità dell'errore di diritto e della gravità dell'inosservanza;

g) definitività dell'inosservanza constatata: adempimento, nei tempi indicati dall'Autorità competente a seguito della contestazione, alla norma nazionale violata che attua le regole di condizionalità sociale, o la sentenza passata in giudicato che definisce il giudizio.

Art. 3.

Autorità competenti in materia di legislazione sociale e lavoro

1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, individuate in relazione all'attuazione delle direttive citate nelle premesse del presente provvedimento, sono le seguenti:

a) Ispettorato nazionale del lavoro, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE;

b) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alla direttiva 89/391/CE;

c) Ministero della salute e regioni (Aziende sanitarie locali), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.

2. Per l'attuazione del meccanismo relativo alla condizionalità sociale sono utilizzate le pertinenti informazioni disponibili fornite dalle Autorità competenti riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti da esse svolti sulle imprese agricole, nell'ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo per quanto di rispettiva competenza istituzionale.

Art. 4.

Convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale

1. Le Autorità competenti forniscono ad AGEA coordinamento, titolare delle convenzioni con le Autorità medesime, ai fini della messa a disposizione agli organismi pagatori riconosciuti nel territorio nazionale, le informazioni in loro possesso utili all'attuazione della condizionalità sociale, come indicate all'art. 3, comma 2.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, AGEA coordinamento stipula con le Autorità competenti apposite convenzioni a livello nazionale, per consentire ai medesimi organismi pagatori di attuare il meccanismo sanzionatorio di riduzione degli aiuti PAC nei riguardi dei beneficiari, nei confronti dei quali sono state accertate in via definitiva violazioni delle disposizioni di cui all'art. 2.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, stabiliscono le modalità operative dei flussi informativi fra le Autorità competenti ed AGEA coordinamento, riguardanti:

a) la tempistica delle comunicazioni sui casi di inosservanza in merito ai quali le Autorità competenti hanno preso decisioni esecutive, notificate agli organismi pagatori almeno una volta l'anno ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116;

b) una classificazione della persistenza o della ripetizione nel giro di tre anni civili consecutivi o dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, nonché la definitività dell'inosservanza constatata;
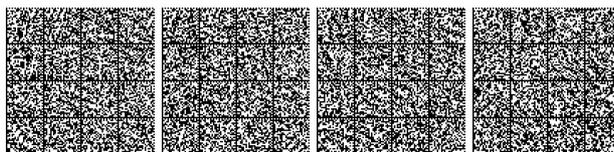
c) la previsione che l'utilizzo delle informazioni notificate agli organismi pagatori è finalizzato esclusivamente all'attuazione del meccanismo di condizionalità sociale nei riguardi degli agricoltori ed altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;

d) le specifiche tecniche sulla interoperabilità tra le banche dati delle diverse strutture centrali e periferiche delle Autorità competenti in materia con quelle del SIAN.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. Le convenzioni previste all'art. 4 contengono esclusivamente i dati e le informazioni ivi indicate, al fine di garantire la chiara separazione delle rispettive responsabilità fra le Autorità competenti, AGEA coordinamento e gli organismi pagatori, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 186

23A01043

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Sauris» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19 aprile 2010.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (UE) n. 320/2010 del 19 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 98 del 20 aprile 2010, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*
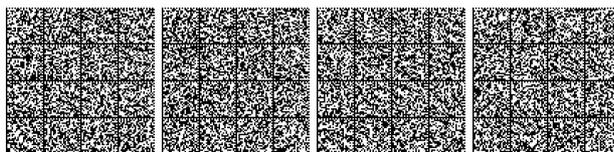
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministe-

ro della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
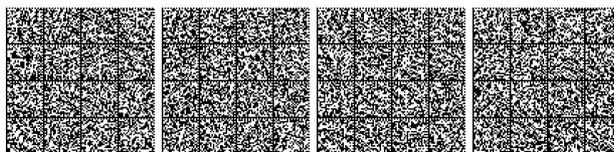
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dai produttori di Prosciutto di Sauris IGP, iscritti al sistema di controllo, acquisita con protocollo n. 0060432 del 7 febbraio 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 «Metodi di ottenimento del Prosciutto di Sauris» del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del Prosciutto di Sauris IGP;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Prosciutto di Sauris IGP», rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 31 gennaio 2023 da IFCQ, organismo di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», attestante che, dal 1° gennaio a 30 novembre 2022, il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) destinata alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, acquisita al protocollo n. 0063305 dell'8 febbraio 2023, che conferma quanto comunicato dai produttori proponenti la modifica e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Sauris» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 98 del 20 aprile 2010.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 14 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PROSCIUTTO DI SAURIS» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010;

è così modificato:

Art. 5.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg. 160, più o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e kg. 176.

è sostituita dalla frase seguente:

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg. 160, più 15% o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e kg. 184.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

23A01030

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Brescia, a seguito del trasferimento in proprietà a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del 19 marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022;

Visti i provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Brescia:

prot. n. 2015/1052 del 17 luglio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/164 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Calvisano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreni *ex* alveo del fiume Chiese»;

prot. n. 2015/468 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/165 del 15 febbraio 2021, e prot. n. 2015/469 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/166 del 15 febbraio 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Darfo Boario Terme, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Aree demaniali utilizzate come piazze pubbliche piazza Abbeveratore - piazza Brescia - piazza Aldo Moro» e «Aree demaniali utilizzate come piazze pubbliche e strade - piazza F. Petrarca - piazza C. Battisti - vicolo Chiminelli - via Albera»;

prot. n. 2015/462 del 2 aprile 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Desenzano del Garda, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreni *ex* alveo Rio Pescala»;

prot. n. 2015/1051 del 17 luglio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/168 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Mazzano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, il compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Aree lungo la *ex* ferrovia Rezzato/Vobarno» e «Aree non più utili ad Anas per fini stradali»;

prot. n. 2015/52 del 21 gennaio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/162 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Ponte di Legno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Caserma Carabinieri»;

prot. n. 2015/375 del 19 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/163 del 15 febbraio 2021, e prot. n. 2015/374 del 19 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/167 del 15 febbraio 2021,

con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Rezzato, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno in prossimità del santuario Valverde» e «Aree lungo la *ex* ferrovia Rezzato-Vobarno»;

prot. n. 2015/901 del 30 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/169 del 15 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Rovato, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Quota di 1/1 di proprietà di n. 1 box e quota di 1/2 di proprietà di n. 1 abitazione civile con n. 2 box»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24293 del 22 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Calvisano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Calvisano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreni *ex* alveo del fiume Chiese», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1052 del 17 luglio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/164 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.114,89 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Calvisano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 30.698,21, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.114,89.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Darfo Boario Terme

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Darfo Boario Terme (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Aree demaniali utilizzate come piazze pubbliche - piazza Abbeveratore - piazza Brescia - pizza Aldo Moro» e «Aree demaniali utilizzate come piazze pubbliche e strade - piazza F. Petrarca - piazza C. Battisti - vicolo Chiminelli - via Albera», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/468 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/165 del 15 febbraio 2021, e prot. n. 2015/469 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/166 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.724,13 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Darfo Boario Terme.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 28.864,56, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.724,13.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Desenzano del Garda

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Desenzano del Garda (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreni *ex* alveo Rio Pescala», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/462 del 2 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 192,89 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
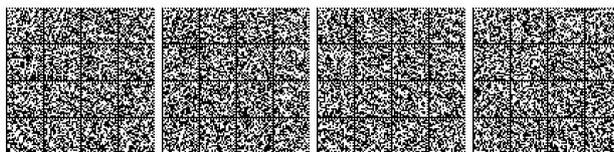
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Desenzano del Garda.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.495,03, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 192,89.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Mazzano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Mazzano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati, rispettivamente, «Aree lungo la ex ferrovia Rezzato/Vobarno» e «Aree non più utili ad Anas per fini stradali», meglio individuati nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1051 del 17 luglio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/168 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 937,46 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Mazzano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.993,71, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 937,46.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ponte di Legno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ponte di Legno (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* Caserma Carabinieri», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/52 del 21 gennaio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/162 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 14.704,33 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Ponte di Legno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 116.828,92, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 14.704,33.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rezzato

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rezzato (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno in prossimità del santuario Valverde» e «Aree lungo la *ex* ferrovia Rezzato-Vobarno», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/375 del 19 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/163 del 15 febbraio 2021, e prot. n. 2015/374 del 19 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/167 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.580,86 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rezzato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 12.313,38, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.580,86.

Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rovato

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rovato (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Quota di 1/1 di proprietà di n. 1 box e quota di 1/2 di proprietà di n. 1 abitazione civile con n. 2 box», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/901 del 30 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/169 del 15 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.
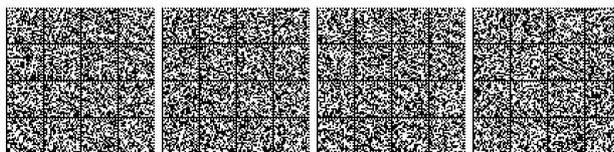
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.998,60 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rovato.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 37.523,74, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.998,60.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Calvisano, di Darfo Boario Terme, di Desenzano del Garda, di Mazzano, di Ponte di Legno, di Rezzato e di Rovato della Provincia di Brescia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 38

23A00960

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Varese, a seguito del trasferimento in proprietà a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del 19 marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Varese (VA):

prot. n. 2015/475 del 7 aprile 2015 e prot. n. 2015/476 del 7 aprile 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Gavirate, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno con parte del fabbricato ivi insistente in fregio al lago di Varese, Oltrona al Lago» e «Terreno in Gavirate prospiciente il lago di Varese in via Monviso n.c. 4»;

prot. n. 2016/56 del 4 febbraio 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa località Luino Creva»;

Visti gli artt. 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24293 del 22 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gavirate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gavirate (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno con parte del fabbricato ivi insistente in fregio al lago di Varese, Oltrona al Lago» e «Terreno in Gavirate prospiciente il lago di Varese in via Monviso n.c. 4», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/475 del 7 aprile 2015 e prot. n. 2015/476 del 7 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.851,31 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Gavirate.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 29.797,53, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.851,31.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Varese

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Varese (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia dell'immobile denominato «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa località Luino Creva», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2016/56 del 4 febbraio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.011,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Varese.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 13.895,78, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.011,81.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Varese e al Comune di Gavirate della Provincia di Varese.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versa-

re le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 40

23A00961

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Cremona, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del 19 marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Cremona (CR):

prot. n. 2015/370 del 18 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/177 del 16 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casalbuttano ed Uniti, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Porzione di fabbricato ad uso abitativo e relative pertinenze in piazza San Giorgio»;

prot. n. 2016/227 del 16 marzo 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cremona, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «sede dell'esterno inferiore dell'argine maestro di Po II comprensorio Raffineria Italia, ubicato nel Comune di Cremona, in Piazzale Caduti del Lavoro, via Eridano, viale Po»;

prot. n. 2015/461 del 1° aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/175 del 16 febbraio 2021, e prot. n. 2015/333 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/174 del 16 febbraio 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Pizzighettone, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* centro rieducazione minorenni - villa dei Gerani» e «Terreni costituenti la cinta magistrale sulla sinistra dell'Adda e sue dipendenze»;

Visti gli artt. 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24293 del 22 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Casalbuttano ed Uniti

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Porzione di fabbricato ad uso abitativo e relative pertinenze in piazza San Giorgio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/370 del 18 marzo2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/177 del 16 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 906,62 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Casalbuttano ed Uniti.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 7.064,18, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 906,62.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cremona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cremona (CR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «sede dell'esterno inferiore dell'argine maestro di Po II comprensorio Raffineria Italia, ubicato nel Comune di Cremona, in piazzale Caduti del Lavoro, via Eridano, viale Po», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2016/227 del 16 marzo 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 8.016,14 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cremona.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 54.470,33, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 8.016,14.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pizzighettone

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pizzighettone (CR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* centro rieducazione minorenni - villa dei Gerani» e «Terreni costituenti la cinta magistrale sulla sinistra dell'Adda e sue dipendenze», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2015/461 del 1° aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/175 del 16 febbraio 2021, e prot. n. 2015/333 del 11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/174 del 16 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.894,93 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Pizzighettone.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 45.759,86, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.894,93.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Casalbuttano ed Uniti, di Cremona e di Pizzighettone della Provincia di Cremona.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 41

23A00962

DECRETO 28 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Sondrio, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015 e 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del 19 marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Sondrio (SO):

prot. n. 2015/1158 del 3 agosto 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Chiuro, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* piazzale ferroviario posto in fregio alla stazione di Ponte in Valtellina»;

prot. n. 2016/961 del 10 agosto 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Montagna in Valtellina, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «quota di 7/9 di proprietà locale deposito piano strada di via Roma e quota di 3/7 di proprietà locale al piano terra in località Ca' Zoia»;

prot. n. 2015/57 del 22 gennaio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Morbegno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «compendio immobiliare ubicato nel Comune di Morbegno (So), via Giuseppe Garibaldi n. 10/12»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24293 del 22 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Chiuro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chiuro (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* piazzale ferroviario posto in fregio

alla stazione di Ponte in Valtellina», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1158 del 3 agosto 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Chiuro.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.542,94, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,12.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Montagna in Valtellina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montagna in Valtellina (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «quota di 7/9 di proprietà locale deposito piano strada di via Roma e quota di 3/7 di proprietà locale al piano terra in località Ca' Zoia», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2016/961 del 10 agosto 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 415,82 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Montagna in Valtellina.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.658,52, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 415,82.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Morbegno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Morbegno (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «compendio immobiliare ubicato nel Comune di Morbegno (So), via Giuseppe Garibaldi n. 10/12», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/57 del 22 gennaio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 467,80 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Morbegno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 3.715,49, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 467,80.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Chiuro, di Montagna in Valtellina e di Morbegno della Provincia di Sondrio.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 109

23A00998

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 gennaio 2023.

Fondo per indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE

Visto l'art. 77, commi da 2-*bis* a 2-*sexies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 23 luglio 2021, n. 123, (il «decreto-legge n. 73/2021»), come novellato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi da 278 a 280), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Supplemento ordinario n. 43 (la «legge n. 197/2022»);

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, con il quale il dott. Antonio Bartoloni è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive del Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto, in particolare, l'art. 77, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 73/2021, con cui è stato demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (il «Ministero», ora Ministero delle imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73/2021 (il «Fondo») e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo decreto-legge, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2022, n. 279, che ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento indennitario del Fondo (il «decreto ministeriale»), così come modificato dalla legge n. 197/2022;

Visto, in merito alla dotazione finanziaria del Fondo, l'art. 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73/2021, così come novellato con la richiamata legge n. 197/2022, e, in particolare, con l'art. 1, comma 278, laddove è stato stabilito che «La dotazione del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'art. 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

Visto l'art. 8, par. 1, del decreto ministeriale, che ha previsto la trasmissione da parte del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria (l'«amministrazione straordinaria») al Ministero di un elenco riepilogativo delle istanze pervenute a cui allegare, per ciascuna delle stesse, tutta la documentazione di riferimento, dichiarando altresì il pieno rispetto da parte dei beneficiari delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-*ter* e comma 2-*quater*, del richiamato e novellato decreto-legge n. 73/2021;

Visto lo stesso art. 8, par. 1, secondo capoverso, del decreto ministeriale, il quale, sempre ai fini dell'attuazione degli interventi del Fondo, ha disposto la definizione, con

provvedimento del direttore generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive, dello schema delle istanze per l'accesso al Fondo, contenente le relative modalità di redazione, il contenuto informativo, la documentazione da allegare all'istanza, nonché ogni ulteriore elemento necessario per il riconoscimento del beneficio;

Decreta:

Articolo unico
Modalità di presentazione delle istanze di accesso all'intervento del Fondo

1. Ai fini dell'accesso agli interventi del Fondo, i beneficiari, in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 77, comma 2-*ter* e comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 73/2021 - come novellato con legge n. 197/2022 - nonché dell'art. 5 del decreto ministeriale, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto direttoriale (il «decreto direttoriale»), devono presentare all'amministrazione straordinaria un'apposita istanza sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1 allo stesso decreto direttoriale. Le istanze, sottoscritte digitalmente dal beneficiario e/o dal legale rappresentante, devono essere presentate mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it

2. I beneficiari sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto direttoriale (allegato n. 2).

3. L'istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

4. L'Amministrazione straordinaria trasmette al Ministero le istanze di accesso per l'indennizzo da parte del Fondo (l'«Indennizzo»), ai fini del relativo esame da parte della commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto ministeriale per l'accertamento del pieno rispetto delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-*ter* e comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 73/2021, come novellato con legge n. 197/2022. Le istanze di accesso al Fondo, sono corredate, a pena di irricevibilità, da un'autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti la sussistenza delle condizioni prescritte per l'accesso all'indennizzo, nonché:

i. dal titolo di proprietà sugli immobili siti nei quartieri della Città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva (i «Danni»);

ii. dalla sentenza definitiva di risarcimento dei Danni, a carico dell'amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva, o, dal provvedimento di ammissione del relativo credito nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria;

iii. dalla dichiarazione di insussistenza a carico dei beneficiari di cause di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o di insussistenza a carico degli stessi di condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche, o comunque a ciò ostative.

5. La concessione dell'indennizzo da parte del Fondo resta, in ogni caso, subordinata alle valutazioni della commissione tecnica, istituita ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale presso il Ministero, sul rispetto delle condizioni previste dalla legge ed è concessa, fatte salve eventuali ulteriori modifiche, entro i limiti della dotazione finanziaria, così come novellata con legge n. 197/2022.

6. Qualora il Ministero accerti la non veridicità di quanto attestato nell'autocertificazione di cui al comma 4, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 495 del codice penale.

7. La liquidazione dell'indennizzo da parte del Fondo è disposta con decreto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa da parte del Ministero a favore dell'amministrazione straordinaria per i relativi successivi adempimenti nei confronti dei beneficiari, ed avviene, unicamente, per procedere a ristorare i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, ai sensi dell'art. 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73/2021, ad esclusione di ogni ulteriore eventuale onere e/o spesa.

8. A seguito della liquidazione dell'indennizzo a favore dei beneficiari, l'amministrazione straordinaria trasmette al Ministero, in via cumulativa, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

9. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per i previsti adempimenti.

Roma, 3 gennaio 2023

Il direttore generale: BARTOLONI

ALLEGATO *1*
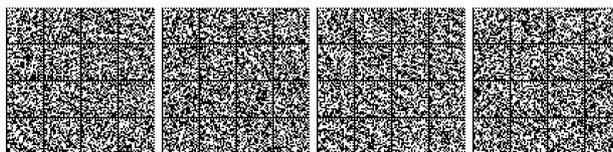
MODULO DI ISTANZA

INDENNIZZO DEI DANNI AGLI IMMOBILI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAGLI STABILIMENTI SIDERURGICI DI TARANTO DEL GRUPPO ILVA

Ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis/2-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni e integrazioni, con legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, così come novellato con legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella G.U. Serie Generale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Suppl. Ord. n. 43 (la "*Legge n. 197/2022*")

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Codice fiscale: … Partita IVA: …

Nome e cognome/Denominazione: …

Forma giuridica: …

Forma giuridica (classificazione Istat): …

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: …

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): …

Sede legale/amministrativa: …

Indirizzo: … CAP: …

Comune: … Provincia: …

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Cognome: …
Nome: …
Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: … Provincia di nascita: …
Comune (o Stato estero) di nascita: …

Codice fiscale: …
In qualità di: Rappresentante legale ….

Indirizzo P.E.C.: …

3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: …

Nome: …

Tel.: … Cellulare: …

Indirizzo P.E.C.: …

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Beneficiario/rappresentante legale, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA CHE

a) il soggetto richiedente, letto integralmente il decreto ministeriale del 23 settembre 2022, recante "*Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA*" (il "*Decreto Ministeriale*"), nonché il decreto direttoriale del 23 dicembre 2022 (il "*Decreto Direttoriale*"), ai sensi dell'art. 5 del *Decreto Ministeriale*, possiede i seguenti requisiti necessari per l'accesso all'indennizzo da parte del fondo (il "*Fondo*") istituito, ai sensi dell'art. 77, comma 2-*bis* del decreto legge n. 73/2021 (il "*D.L. 73/2021*"), come novellato con *Legge n. 197/2022*, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA (i "*Danni*") e, in particolare:

1. è proprietario dell'immobile sito in Taranto, (specificare l'indirizzo) ...., oggetto dei *Danni* derivanti dall'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA. A tal fine, allega la seguente documentazione al fine di attestare lo stato di proprietà del medesimo immobile (*i.e.* visura catastale aggiornata alla data di presentazione dell'istanza con planimetrie e relativo atto di provenienza);

2. è stata adottata in proprio favore da ...., in data ...... (specificare), la seguente sentenza definitiva di risarcimento dei *Danni* in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del Gruppo ILVA, o, è stato adottato in data .... il provvedimento di ammissione del relativo credito nello stato passivo dell'*Amministrazione Straordinaria*, per l'importo pari ad € ....;

b) non sussistono, nei confronti del soggetto richiedente, come richiesto dall'art. 5, comma 2, del *Decreto Ministeriale*, cause di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., o condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

DICHIARA INOLTRE

i. che, con riferimento all'adempimento relativo all'imposta di bollo ha assolto al citato adempimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ....;

ii. di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 495 del codice penale;

iii. che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;

iv. che ha preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* dedicata alla misura (specificare ....) e di aver condiviso la stessa informativa con eventuali ulteriori soggetti interessati i cui dati personali sono indicati nella presente istanza.

CHIEDE

– che l'indennizzo riconosciuto, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 77, comma 2-*bis*, del *D.L. n. 73/2021*, così come novellato con legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché nella misura massima statuita ai sensi dell'art. 77, comma 2-*quater*, del medesimo *D.L. n. 73/2021*, così come accertato con sentenza definitiva di accertamento dei *Danni* o con provvedimento di ammissione del relativo credito nello stato passivo dell'*Amministrazione Straordinaria*, sia accreditato sul conto corrente n. .... intestato a .... presso la Banca .... Agenzia n. ...... di ..... via e n. civ. ...... IBAN ......

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente all'*Amministrazione Straordinaria* ed al Ministero eventuali successive variazioni nei dati forniti ai fini del riconoscimento dell'*Indennizzo*, che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso alle agevolazioni.

Il Beneficiario/Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Data ……/……/…………
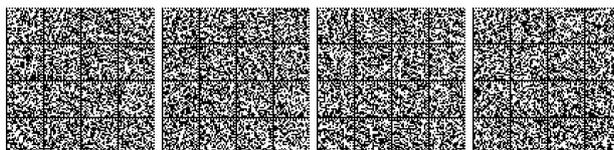
ALLEGATO *2*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale protezione dati nel prosieguo «RGPD»), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito «Codice *privacy*»), si informa che i dati personali forniti dal beneficiario per l'accesso all'indennizzo da parte del fondo istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni (il «decreto-legge n. 73/2021»), come novellato con legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Supplemento ordinario n. 43, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva (i «Danni»), saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Ministero delle imprese e del made in Italy (nel prosieguo anche «Ministero») Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive (nel prosieguo «DGRIGFP») in qualità di soggetto titolare della misura agevolativa.

1. Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento è il Ministero delle imprese e del made in Italy con sede in Roma (Italia), via Molise n. 2, 00187, che esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del direttore generale della DGRIGFP.

Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: segreteria.dgrigfp@mise.gov.it

Il trattamento dei dati personali forniti potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi), nonché da società, enti o consorzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che, per conto del titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

L'elenco aggiornato degli autorizzati al trattamento e dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del titolare e può essere richiesto al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria).

2. Base giuridica del trattamento

I dati personali conferiti nell'ambito delle istanze sono trattati dal titolare nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Ministero dal decreto-legge n. 73/2021 (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *e)* del RGPD e dell'art. 2-*ter* del codice *privacy*) nonché per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *c)* del RGPD).

3. Finalità del trattamento

I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e trasmissione delle istanze vengono trattati per rispondere alle richieste dell'interessato, istruire un procedimento amministrativo (quali la fase di gestione della procedura di accesso, istruttoria ed erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui la normativa sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013), contabile e fiscale.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per il titolare del trattamento, procedere all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

4. Tipologia di dati trattati

I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione dell'istanza di concessione dell'indennizzo corrisposto dal fondo istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 73/2021, ovvero dati personali per la cui definizione si rinvia all'art. 4, comma 1, del RGPD.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all'espletamento del procedimento amministrativo e alle finalità di cui alla misura agevolativa in oggetto.

Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

I dati e le informazioni trasmessi dal Rappresentante legale, contenuti nell'istanza di contributo, sono utilizzabili solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto del RGPD e del codice *privacy*.

I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo legato alle istanze e per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, anche secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, nonché, nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

6. Luogo di trattamento

I dati personali sono trattati presso la sede del Ministero - DGRIGFP - via Molise n. 2, 00187, Roma.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del RGPD). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

diritto di accesso: potrà richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente i suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati;

diritto di rettifica: potrà richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi;

diritto alla cancellazione: potrà richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perché si è opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento);

diritto di limitazione: potrà richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge;

diritto di opposizione: potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare;

revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potrà revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceità del trattamento effettuato prima di detta revoca;

diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal RGPD inoltrando richiesta ai seguenti recapiti: segreteria.dgrigfp@mise.gov.it telefono: 0647052039, via Molise n. 2, 00187 - Roma (Italia).

8. Aggiornamenti alla presente informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo.

23A00997

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2022.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - Anno 2022.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6 comma 5, ai sensi del quale, «alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto»;

Visto il medesimo comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel quale si dispone che «Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»;

Visto il comma 6, del citato art. 6 del decreto-legge n. 17 del 2022, ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

Considerato che la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo dei carburanti ed in particolare del gas naturale liquefatto, richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato art. 6 comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
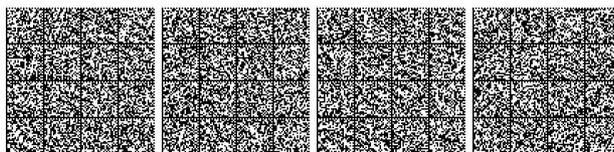
Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;

Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021 il gas metano ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si protraggano per tutto il corrente anno;

Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 *final*, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in data 21 luglio 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione 2.4 in materia di «Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica»;

Vista altresì la comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 *final* recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.4 in materia di «Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica»;

Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito alla sezione 4, punto (83) della comunicazione della Commissione C(2022) 7945 *final*, quest'ultima ha sostituito la precedente comunicazione C(2022) 1890, modificata con la C 280/1, a far data dal 28 ottobre scorso;

Dato atto che con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre *final* avente ad oggetto: «Aiuti di Stato SA.103752 (2022/N) - TCF - Italia: Regime di aiuto di emergenza per gli autotrasportatori che utilizzano gas naturale liquefatto (GNL) come carburante» la Commissione europea ha espresso parere favorevole all'applicazione della misura, notificata da questo Ministero in data 15 luglio 2022, in vigenza della comunicazione C(2022) 1890 *final* modificata con comunicazione C 280/1, rilasciata sulla bozza di decreto interministeriale mai giunto a perfezionamento;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 *final* che recita: «Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo»;

Dato atto che il credito d'imposta riconosciuto dal comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, determinato nel 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale liquido utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, non supera il 50% della differenza tra il prezzo pagato per il gas naturale a partire dal 1° febbraio 2022 ed il 150% del prezzo unitario pagato in media dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021;

Tenuto conto che — ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 — si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Valutata la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e la relativa istruttoria;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato attraverso un nuovo decreto interministeriale coerente con citata ultima comunicazione del 28 ottobre n. 7945;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022,

n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo sono pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Art. 3.

Agevolazione concedibile

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di cui al citato art. 2 ed utilizzati per l'esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 66 della Sezione 2.4 comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 *final* e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , per un periodo limitato, per attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale. I contributi di cui al presente decreto si pongono in conformità ai requisititi di forma previsti dalla citata comunicazione.

3. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito dalla Sezione 2.4 sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento ed 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021. L'aiuto complessivo per impresa, previsto dal presente decreto, secondo quanto affermato dalla Sezione 2.4, non supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di eur. In conformità a quanto previsto dalla comunicazione C(2022)7945, il periodo di riferimento può essere individuato in uno specifico mese dell'anno 2022 od in un periodo di più mesi consecutivi, sempre dell'anno 2022.

4. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4.

Procedura di concessione dell'agevolazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.

2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 *final*.

3. La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.

4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese
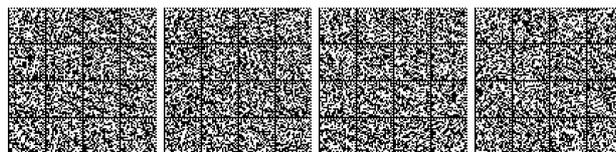
beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.

Art. 5.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1. L'elenco delle imprese ammesse a contributo, prima della trasmissione all'Agenzia delle entrate con le modalità di cui al successivo art. 6, sarà approvato con uno o più decreti dirigenziali che verranno pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6.

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le attività previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 *final*. La nuova richiesta di compatibilità sarà inviata alla Commissione a modifica della precedente già emanata con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre *final*.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

p. il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro
LEO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 200

23A01044
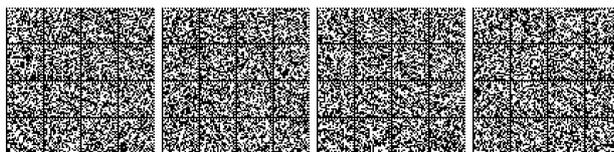
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 dicembre 2022.

Nomina dei componenti e dei sostituti del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato Codice, ed in particolare, l'art. 42 ove è previsto che il volontariato organizzato di protezione civile partecipi al Servizio nazionale di protezione civile anche mediante la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile; che il Comitato duri in carica tre anni, svolga la sua attività a titolo gratuito, e sia costituito:

a) dalla Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile - istituito presso il Dipartimento della protezione civile - designato dal rispettivo legale rappresentante;

b) dalla Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale del volontariato di protezione civile - istituiti presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - designato per ciascuna regione e provincia autonoma, secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate e previste dall'art. 11, comma 1, lettera *n)* del codice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2019 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 1/2018 e in particolare l'art. 4, comma 3 che prevede che le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al Comitato sono validi per tre anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019 all'art. 4, comma 6, prevede che per i trienni successivi a quello di entrata in vigore del citato decreto, alla nomina dei componenti e dei relativi sostituti, per il rinnovo del Comitato nazionale si provveda con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le designazioni di un rappresentante effettivo ed un sostituto pervenute dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, pervenute dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Ravvisata la necessità di rinnovare il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, per garantire la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile, garantendo, altresì, senza soluzione di continuità l'apporto dei rappresentanti dei soggetti iscritti in ciascuno degli elenchi del volontariato di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018;

Decreta:

Art. 1.

Composizione del Comitato

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2019, sono nominati i componenti del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dei relativi sostituti, a seguito delle designazioni pervenute dalle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e, per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali, dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La composizione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile è riportata nell'allegato 1.

Art. 2.

Durata e rinnovo del Comitato

1. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui all'allegato 1 sono valide, in mancanza di modifica, per tre anni decorrenti dalla data di insediamento del Comitato di cui al presente decreto.

2. Restano ferme le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019 e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6 in ordine alle nuove nomine o designazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 372
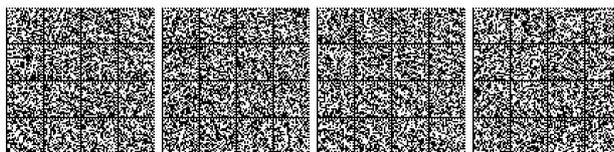
ALLEGATO

Articolo 1, comma 1 - Allegato 1

Rappresentanti Commissione territoriale

REGIONE ABRUZZO	Rossi Christian	Ruggieri Rossano
REGIONE BASILICATA	Nardozza Antonio	Innocenti Domenico
REGIONE CALABRIA	Pace Valentino	Benedetto Carmelo
REGIONE CAMPANIA	De Lucia Domenico	Mattia Michele
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Scavuzzo Antonio	Gumina Marcello
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Londero Paolo	Braccini Fabio
REGIONE LAZIO	Lorentini Marco	Cotterli Roberto
REGIONE LIGURIA	Naso Giovanni	Cerri Alessandra
REGIONE LOMBARDIA	Pasini Dario	Costa Giancarlo
REGIONE MARCHE	Carducci Tamara	Olivi Saverio
REGIONE MOLISE	Del Paggio Alessio	Micozzi Antonio
REGIONE PIEMONTE	Fassero Marco	Quarta Sergio
PEGIONE PUGLIA	Perillo Matteo	Bisanti Salvatore
REGIONE SARDEGNA	Tatti Mirella	Emmolo Pier Paolo
REGIONE SICILIA	Bellini Ugo	Coco Giuseppe
REGIONE TOSCANA	Bonechi Federico	Marchi Andrea
REGIONE UMBRIA	Serrani Claudio	Micheli Sergio
REGIONE VALLE D'AOSTA	Lanivi Maurizio	Agostino Francesco
REGIONE VENETO	Cappello Maurizio	Maran Massimo
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	Rizzo Marco	Oberhollenzer Christoph
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	Roncador Andrea	Ioppi Tullio

Rappresentanti Commissione nazionale

A2A - Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A 2 A	Corona Roberto	Tornesi Antonella
AFMAL - Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani	Fra D'Auria Gerardo	Barnaba Antonio
AGEPRO - Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile	Pettorali Massimiliano	Zofrea Aldo
AGESCI - Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani	Burattini Patrizia	Nestola Ivo
AMFE - Associazione Nazionale Medici Di Famiglia Volontari Per Le Emergenze	Barbati Domenico	Meli Fabrizio
ANA - Associazione Nazionale Alpini	Bertone Roberto	Fux Federico
ANAI - Associazione Nazionale Autieri d'Italia	Sebbio Silvio	Carrara Antonio
ANC - Associazione Nazionale Carabinieri	Cocchi Pierpaolo	Vicari Valter
ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	Lumello Marco	Benini Alessandro
ANVVFC - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	Girolamo Balistreri	Piero Balistreri
ANVVFV - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari	Bonello Luca	Mugavero Roberto
ARCHEOCLUB - Archeoclub d'Italia	Reho Nicola Antonio	Gallo Gaetano
ARI - Associazione Radioamatori Italiani	Sacchi Alessio	Cafaro Pasquale
ASPROC - Assistenti Sociali per la Protezione Civile	Forno Monica	Mordeglia Silvana
AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue	Barigazzi Pier Luigi	Tognacca Roberto
CARITAS - Caritas Italiana	La Regina Andrea	Pietrobon Marcello
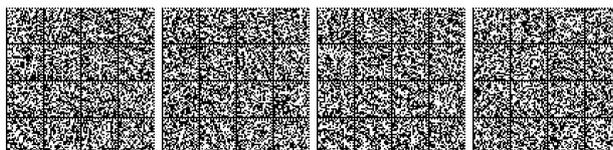
CENTRO RAMPI - Centro Alfredo Rampi Onlus	Mantua Roberto	Marchetti Lucia
CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta	Di Iorio Luigi	Martina Luigi Piero
CIVES - Associazione Nazionale Cives	Fiorda Maurizio	Marfella Francesca
CNGEI - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani	Coniglio Claudia	Roscani Fabio
CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	Pesci Corrado	Guiducci Mauro
CORPO AIB PIEMONTE - Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	Bigando Remo	Cora Daniele
CRI - Croce Rossa Italiana	Brunialti Alessandro	Matteoni Anna
DSEFIC- Dipartimento Solidarietà Emergenze - Federazione Italiana Cuochi	Rosati Roberto	Raponi Biagio
ERA - European Radioamateurs Association	Vella Marcello	Cavallaro Maria
FARMACISTI - Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile	Pomari Paolo	Galliano Luca Matteo
FIAS - Federazione Italiana Attività Subacquee	Amato Angelo	Codognola Massimo
FIF - Federazione Italiana Fuoristrada	Pacini Marco	Manente Liborio
FIN - Federazione Italiana Nuoto	Sabatini Alessandro	Andreana Giuseppe
FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	Trasarti Andrea	Rapetti Giuseppe
FIR-CB - Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band	Losi Patrizio	Garbolino Boot Luca
FISA - Federazione Italiana Salvamento Acquatico	Perrotta Raffaele	Egidi Iole
FMI - Federazione Motociclistica Italiana	Marozza Francesca	Calvagna Paolo Andrea
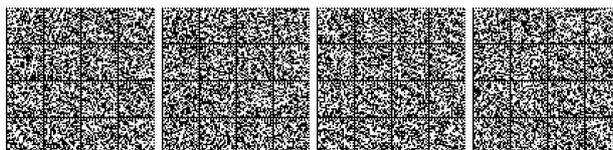
GCA - Guardia Costiera Ausiliaria	Cellerino Franco	Sechi Stefano
GCU - Gruppo Chirurgia D'urgenza per interventi di Protezione Civile Onlus	De Franco Emanuela	Berti Cristiano
GRUPPO LUCANO - Associazione Protezione Civile - Gruppo Lucano	Martoccia Pietro Luigi	Muscatello Giuseppe
INPS - Nucleo di Protezione Civile INPS	Sarrocco Sergio	Corsico Rosina
LARES ITALIA - Unione Laureati Esperti in Protezione Civile	Santoro Andrea	Baldoni Alessio
LEGAMBIENTE - Legambiente Onlus	Ottaviani Francesca	Ventura Luciano
MISERICORDIE - Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	Fatichenti Gionata	Di Leo Aurelio
MODAVI - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano	Buffolano Emanuele	D'Orazio Livio
NET.PRO - Network di Esperti Tecnici per la Protezione Civile	Angeli Patrizia	Ambrosio Carlo
PEDIATRI - Pediatria per l'emergenza Onlus	Masetti Antonio	Calafiore Paolo
PEGASUS - Pegasus ASI Prociv Nazionale Odv	Vitali Luisella	Minunzio Emilio
PROCIV-ARCI - Associazione Nazionale Volontari per la Protezione Civile	Moruzzi Celestino	Maietto Alessandro
PROCIV-ITALIA - Prociv Italia	Garau Emilio	Picotti Marco
PROTEGGERE INSIEME - Proteggere Insieme	Cerrato Roberto	Rolando Cristina
PxP - Federazione Psicologi per i Popoli	Galliano Donatella	Ranzato Luigi
RESCUE DRONES NETWORK	Fava Mizar	Rizzo Giuseppe
RESCUE PROJECT - Scuola Nazionale di Formazione Rescue Project	Minenna Vincenzo	Miorin Francesco
RNRE - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza	D'Angelo Fausto	Monti Marco
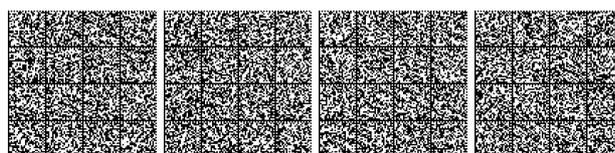
SIMO HUMANITAS - Società Italiana Maxillo Odontostomatologica Humanitas Onlus	Orefici Mauro	Falconieri Alberto
SIPEM SOS - Federazione Società Italiana Psicologia dell'Emergenza	Ferri Roberto	Cicchella Sara
SNE - Associazione Supporto Nazionale Emergenze	Bernardi Giuliano	Peafrini Matteo
SNS - Società Nazionale di Salvamento	Comparone Fortunato	Grandi Romano
SWRTT - Swift Water Rescue Team Toscana	Stabile Alessandro	Finocchi Benedetta
UCIS - Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Piccinelli Bruno	Pazi Ugo
UMVVPC - Unità Medico Veterinaria Volontaria di protezione civile	Giordana Guido	Biasini Gina
UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali	Broccanello Enrico	Trepiccione Carmela
VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia	Scala Mirko	Lellii Alessandro

23A01070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Simvastatina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 107/2023 dell'8 febbraio 2023

È autorizzata la variazione B.II.e.S.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale SIMVASTATINA MYLAN GENERICS nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 037420597 base 10 - 13PZKP base 32 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037420609 base 10 - 13PZL1 base 32 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Principio attivo: simvastatina.

Codice pratica: C1B/2022/1555.

Codice di procedura europea: IE/H/0726/001/IB/103.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, cap 20124 Milano, codice fiscale n. 13179250157.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00931

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di proteine plasmatiche umane, «Plasmasafe» e «Plasmagrade».

Estratto determina AAM/PPA n. 108/2023 dell'8 febbraio 2023

È autorizzato il seguente *grouping* di sei variazioni di tipo II (B.II.d.2.c):

modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato per i medicinali:

PLASMASAFE per la seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio: A.I.C. n. 033369012 - «soluzione per infusione» 1 sacca da 200 ml;

PLASMAGRADE per la seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio: A.I.C. n. 041868011 - «soluzione per infusione» 1 sacca da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. - loc. Ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli - Barga (LU), codice fiscale 01779530466.

Codice pratica: VN2/2022/148.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00932

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clozapina, «Clozapina Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 109/2023 dell'8 febbraio 2023

È autorizzata la variazione B.II.e.5 a)1., con la conseguente immissione in commercio del medicinale CLOZAPINA ARISTO nelle confezioni di seguito indicate:

«25 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049857079 - base 10 1HKJKR - base 32;

«100 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049857081 - base 10 1HKJKT - base 32.

Principio attivo: clozapina.

Codice pratica: C1A/2022/1622.

Codice di procedura europea: DE/H/6879/001,003/IA/001.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 - D-13435 Berlino (DE).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL su prescrizione di centri ospedalieri e dipartimenti di salute mentale, da parte di specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00933

Rettifica della determina AAM/PPA n. 544/2022 del 13 luglio 2022 relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flumetasone pivalato /acido salicilico, «Losalen».

Estratto determina AAM/PPA n. 111/2023 dell'8 febbraio 2023

La determina AAM/PPA n. 544/2022 del 13 luglio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 2022 e relativa al medicinale LOSALEN (A.I.C. n. 022295), è rettificata come segue:

ove si legge:

Si modificano gli stampati del medicinale, paragrafi 6.1, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; paragrafo 6 del foglio illustrativo e paragrafi 3, 4, 12 e 16 dell'etichettatura.

Confezione: A.I.C. n. 022295012 - «0,2 mg/ml + 30 mg/ml unguento» 1 tubo da 30 g.

Tipo IB, B.II.e.5d) - modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale, per l'immissione in commercio del medicinale LOSALEN anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «0,02% + 3% unguento» 1 tubo in AL DA 60 g - A.I.C. n. 022295036 (base 10) 0P8DHW (base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Principi attivi: flumetasone pivalato e acido salicilico.

leggasi:

Si modificano gli stampati del medicinale, paragrafi 1, 2, 4.4, 6.1, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; paragrafi 2 e 6 del foglio illustrativo e paragrafi 1, 3, 4, 12 e 16 dell'etichettatura.

Confezione A.I.C. n. 022295012 - «0,2 mg/g + 30 mg/g unguento» 1 tubo in Al da 30g.

Tipo IB, B.II.e.5d) - modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale, per l'immissione in commercio del medicinale LOSALEN anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «0,2 mg/g + 30 mg/g unguento» 1 tubo in Al da 60g - A.I.C. n. 022295036 (base 10) 0P8DHW (base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Principi attivi: flumetasone pivalato e acido salicilico.

Titolare A.I.C.: Amdipharm Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in 3 Burlington Road, Dublin 4, Temple Chambers, Irlanda.

Codice pratica: VN2/2021/255*bis*.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina di rettifica, di cui al presente estratto, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determina AAM/PPA n. 544/2022 del 13 luglio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 2022.

23A00934

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di bupropione cloridrato, «Zyban», «Wellbutrin» e «Elontril».

Estratto determina AAM/PPA n. 106/2023 dell'8 febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipologia C.I.4- tipo II, procedura europea: NL/H/xxxx/WS/551

Modifica degli stampati al fine di aggiornare il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il corrispondente paragrafo 4 del foglio illustrativo con la reazione avversa: disfemia;

tipologia C.I.4- tipo II, procedura europea: NL/H/xxxx/WS/576

Modifica degli stampati al fine di aggiornare il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il corrispondente paragrafo 4, del foglio illustrativo con la reazione avversa: pustolosi esantematica acuta generalizzata;

Vengono autorizzate altresì ulteriori modifiche editoriali;

relativamente ai medicinali ZYBAN (A.I.C. n. 034853) WELLBUTRIN (A.I.C. n. 037685) ed ELONTRIL (A.I.C. n. 037697) per le confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia.

Si autorizzano, altresì, modifiche editoriali al paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per i medicinali «Wellbutrin» (A.I.C. n. 037685) ed «Elontril» (A.I.C. n. 037697) per l'adeguamento delle confezioni agli *standard terms* ed ulteriori modifiche editoriali per l'adeguamento delle confezioni *multi pack* ai relativi paragrafi 6.5:

da: 150 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse;

a: 150 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse (3x30) in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685031;

da: 300 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse;

a: 300 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse (3x30) in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685068;

e

da: 150 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse;

a: 150 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse (3x30) in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697036;

da: 300 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse;

a: 300 mg compresse a rilascio modificato - 90 compresse (3x30) in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697063.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2021/338, VC2/2021/578.

Numero procedure: NL/H/XXXX/WS/551, NL/H/XXXX/WS/576.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00963

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di rosuvastatina, «Crestor», «Provisacor» e «Simestat».

Estratto determina AAM/PPA 110/2023 dell'8 febbraio 2023

È autorizzato il seguente *worksharing* di variazioni: C.I.4 X 4

Modifica RCP paragrafo 4.5 e corrispondente paragrafo 2 del foglio illustrativo per allineamento con l'ultimo *Core Data Sheet* datato ottobre 2021 per i medicinali «CRESTOR» 035885, «PROVISACOR» 035883, «SIMESTAT» 035884, per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 16, 20124 Milano, codice fiscale 04485620159

Procedura europea: NL/H/xxxx/WS/591

Codice pratica: VC2/2021/688

Gli stampati corretti ed autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-

nato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
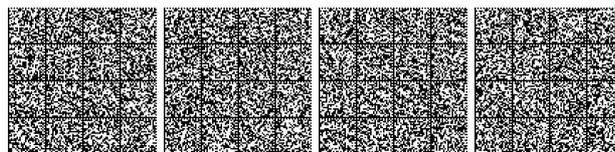
Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A00964

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sugammadex, «Sugammadex Galenicum».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 30 dell'8 febbraio 2023

Procedura europea n. SE/H/2047/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUGAMMADEX GALENICUM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Galenicum Health, S.L, con sede legale e domicilio fiscale in Av. Diagonal 123, planta 11, 08005, Barcellona, Spagna (ES),

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml

A.I.C. n. 050217013 (in base 10) 1HWJ1P (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 050217025 (in base 10) 1HWJ21 (in base 32);

Principio attivo: 1 ml contiene sugammadex sodico equivalente a 100 mg di sugammadex.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing S.L.U., Ctra. N-I, Km 36 - San Agustín de Guadalix, 28750, Madrid, Spagna;

Galenicum Health, S.L, Avda. Cornellá 144, 7º-1ª, Edificio Lekla, Esplugues de Llobregat, 08950, Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 14 luglio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00999
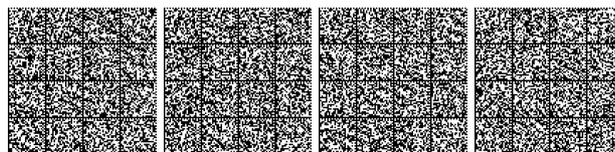
Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 254 del 13 dicembre 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etexilato, «Dabigatran Etexilato Galenicum».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 31/2023 dell'8 febbraio 2023

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 254 del 13 dicembre 2022, e il corrispondente paragrafo del foglio illustrativo (FI), concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO GALENICUM, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 298 del 22 dicembre 2022:

laddove è riportato:

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing S.L.U, Carretera Nacional 1 Km 36, San Agustin Del Guadalix, 28750 Madrid, Spagna;

leggasi:

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing S.L.U, Carretera Nacional 1 Km 36, San Agustin Del Guadalix, 28750 Madrid, Spagna;

Galenicum Health S.L., Edificio Lekla, Avinguda Cornella 144, Esplugues De Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna.

Titolare A.I.C: Galenicum Health, S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Diagonal 123, planta 11, 08005 – Barcellona, Spagna (ES).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01000

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fucidin».

Estratto determina IP n. 58 del 3 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FUCIDIN 20 MG/G OINTMENT 1 tube 30 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 71995/25-9-2013, intestato alla società Leo Pharmaceutical Hellas S.A legge Kymis Aristonos & Seneka 10, 145 64, Kifisia, Greece e prodotto da Leo Laboratories Ltd, Dublin, Ireland - Cashel Road, Dublin 12, Ireland, Leo Pharma Manufacturing Italy S.r.l., via E. Schering 21, 20054, Segrate (Milan), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano MI.

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g

Codice A.I.C.: 049293020 (in base 10) 1H09QW(in base 32);

Forma farmaceutica: unguento;

Composizione: 1 g di unguento contiene:

Principio attivo: sodio fusidato mg 20 (pari a mg 19,18 di acido fusidico);

Eccipienti: lanolina, alcool cetilico, idrossitoluene butilato, paraffina liquida, vaselina bianca, all-rac-α-tocoferolo.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini,26 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)..

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g

Codice A.I.C. : 049293020;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FUCIDIN «20 mg/g unguento» tubo da 30 g

Codice A.I.C. : 049293020;

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01001

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE-LATINA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera della giunta camerale n. 87 del 16 novembre 2022, il segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone-Latina, avv. Pietro Viscusi, è stato nominato conservatore del registro delle imprese, con decorrenza 1° dicembre 2022.

23A01046

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Glasgow (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Ronald Patrick Convery, Console onorario in Glasgow (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
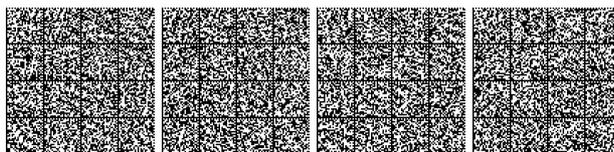
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo e restituzione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Edimburgo, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A01004

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in San Diego (Stati Uniti d'America).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Thomas Joseph Cesarini, Console onorario in San Diego (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Los Angeles;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

f) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Los Angeles;

i) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;
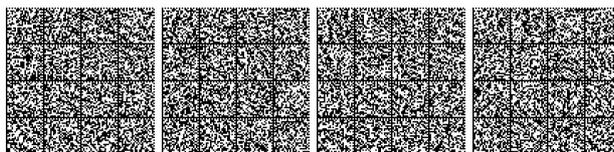
l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Los Angeles e restituzione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Los Angeles, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Los Angeles;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Los Angeles;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Los Angeles dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A01005

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito *internet* del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Torgiano»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano»;

Visto il decreto 10 ottobre 2014 concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela dei Vini di Torgiano, con sede in Torgiano (PG), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Torgiano» nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 6 nvoembre 2013;

Visto il provvedimento 19 luglio 2018 concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano», del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C18 del 20 gennaio 2020, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del reg. UE n. 33/2019, al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano», di cui al predetto provvedimento del 19 luglio 2018;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio di tutela dei vini «Torgiano» con sede in Torgiano (PG), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Torgiano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TORGIANO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito *internet* ufficiale del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità→Vini DOP e IGP→Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale→Anno 2023→ 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari→Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente *link*:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari→Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

23A01002
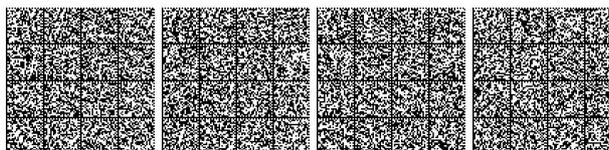
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 72/2022, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 15 settembre 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001190/MED-L-172 del 3 febbraio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 72/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 15 settembre 2022, concernente modifiche all'art. 21 del Regolamento del fondo di previdenza generale.

23A01003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione dello statuto, del regolamento di amministrazione e del regolamento di contabilità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Si rende noto che il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione prot. n. 316 del 4 ottobre 2022, concernente l'approvazione dello statuto, del regolamento di amministrazione e del regolamento di contabilità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è reperibile all'indirizzo: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-316-del-4102022

23A01045

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-044) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.